


OPINIONI, PROPOSTE E RASSEGNE

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

brought to you by  CORE

provided by Archivio istituzionale della ricerca - Univ

FEDERICO RUSSO

LA RECLAMABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE *EX ART.* 615, 1° COMMA, C.P.C. (UN CURIOSO CASO DI DIPLOPIA PROCESSUALE)

SOMMARIO: 1. L'oggetto della presente indagine. – 2. Il carattere “latamente cautelare” della sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva del titolo: analisi del fenomeno “dalla parte del debitore”; irrilevanza per la soluzione al problema. – 3. Le opposizioni in generale e le opposizioni esecutive in particolare, nel sistema processuale del codice del 1942. Carattere non tecnico della locuzione “giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo” di cui all'art. 623 c.p.c.– 4. Un problema di scelte sistematiche: l'opposizione *ex art.* 615 c.p.c., e il correlativo provvedimento di sospensione, va ricondotta alle opposizioni (e alle sospensioni) dinanzi al giudice dell'esecuzione o a quelle dinanzi al quale è impugnato il titolo? – 5. Irrazionalità del sistema: il giallo dell'opposizione duplicata. Possibili soluzioni *de iure condito* e *de iure condendo*.

1. *L'oggetto della presente indagine.* – Il tema oggetto della presente indagine è quello della reclamabilità dei provvedimenti sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciati dal giudice dell'opposizione a precetto. Il dubbio circa l'applicabilità o meno del reclamo previsto dall'art. 669-*terdecies* e richiamato dall'art. 624 c.p.c. nasce dall'incerta ed incompleta formulazione legislativa, che non consente di pervenire ad una sicura ed univoca soluzione ermeneutica. L'art. 615, 1° comma, c.p.c., invero, nulla dice in merito alla reclamabilità del provvedimento sulla sospensione emesso dal giudice dell'opposizione a precetto. L'art. 624 c.p.c., per converso, nel prevedere il rimedio del reclamo, fa, in apparenza, riferimento al provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell'esecuzione, e non anche a quello pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto.

La scelta se ritenere o meno reclamabile il provvedimento in que-

stione dipende, pertanto, dalle scelte sistematiche e inevitabilmente soggettive dell'interprete e dal modo in cui viene impostato il problema.

Nella giurisprudenza formatasi negli ultimi anni il dibattito viene normalmente impostato affermando o negando la natura latamente cautelare del provvedimento di sospensione *ex art. 615, 1° comma, c.p.c.*¹. Con una certa esemplificazione, le pronunce che affermano tale carattere cautelare tendono ad ammettere il reclamo, laddove quelle che lo negano – almeno con riguardo all'opposizione a precetto – tendono ad escluderlo².

¹ Sul carattere latamente cautelare dei provvedimenti sospensivi v. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1965 (rist. an.), 224 ss.; ID., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1960 (rist.), 235 ss., sul rilievo che essi vengono pronunciati «prima che sia accertata la volontà della legge che ci garantisce un bene, o prima che sia compiuta la sua attuazione, per garanzia della sua futura attuazione pratica». Più di recente v. CIRULLI, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 2015, 37 ss.; IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2008, 404 ss.; ID., *La riforma del processo civile*, in AA.VV., *La riforma del processo civile*, a cura di CIPRIANI e MONTELEONE, Padova, 2007, 171 ss. ed in part. 178 ss.; ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, in *Riv. esec. forz.*, 2006, 209 ss.; VELLANI, *La sospensione dell'esecuzione*, Milano, 2012, in part. 276 ss. In senso parzialmente dubitativo, CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁴, Torino, 2016, in part. 437 ss., secondo cui non è possibile svolgere un discorso unitario, ma occorre distinguere tra inibitorie, ove i tradizionali requisiti del *fumus* e del *periculum* sarebbero più chiari e sospensioni vere e proprie, ove sarebbero – invece – sfumati.

In giur. v., per tutti, Cass. 30 settembre 2009, n. 20959; 22 ottobre 2009, n. 22486; 8 maggio 2010, n. 11243. Cfr., anche, Trib. Castrovillari 4 novembre 2014 (nel senso della reclamabilità) e Trib. Napoli 7 aprile 2015 (in senso contrario), ambedue in *Riv. esec. forz.*, 2016, 89 ss., con nota di QUARANTA, *Il problema della reclamabilità del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto*, e la seconda anche in *Riv. esec. forz.*, 2015, 643, con nota di MARMILORI; Trib. Cuneo 30 ottobre 2009, in *Corr. merito*, 2010, 139, secondo cui l'istanza di sospensione, se respinta, potrebbe essere comunque reiterata. Cfr., anche, nel regime antecedente la novella del 2005-2009, Cass. 23 febbraio 2000, n. 2051, in *Riv. esec. forz.*, 2000, 650 ss., con nota di CATALDI, *La tutela cautelare del debitore nell'opposizione a precetto ed il giusto processo civile: necessità costituzionale della sospensione, ex art. 700 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo*. La Corte, ammettendo in caso di opposizione a precetto, il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* al fine di sospendere l'efficacia esecutiva, aveva implicitamente riconosciuto il carattere latamente cautelare del provvedimento sospensivo. Cfr., sul punto, le osservazioni di CAPPONI, *Manuale*, loc. cit.

² Di recente, v. Trib. Palermo 11-15 marzo 2016; cfr. anche Cass. s.u. 19 ottobre 2007, n. 21860; 22 ottobre 2009, n. 22488; 10 marzo 2006, n. 5368 (che tuttavia non trattano *apertis verbis* il tema del reclamo nell'opposizione a precetto) e 22 gennaio 2015,

2. *Il carattere “latamente cautelare” della sospensione dell’esecuzione o dell’efficacia esecutiva del titolo: analisi del fenomeno “dalla parte del debitore”; irrilevanza per la soluzione al problema.* – In via preliminare è allora opportuna una riflessione di ordine sistematico, circa il c.d. carattere *latamente cautelare* delle sospensioni del processo esecutivo, genericamente individuate dall’art. 623 c.p.c. Sebbene, come detto, il dibattito giurisprudenziale circa l’ammissibilità del reclamo paia essersi incentrato principalmente su tale questione sistematica, essa è, in realtà, scarsamente rilevante, ai fini del problema che ci occupa. Ma si proceda con ordine.

Il carattere latamente cautelare del provvedimento sulla sospensione di un’esecuzione, sia essa minacciata o in corso, può probabilmente essere affermato soltanto con un certo sforzo di astrazione e solo se si osserva il fenomeno dalla prospettiva del debitore. Dalla prospettiva del creditore procedente, infatti, la sospensione dell’esecuzione può essere vista essenzialmente come uno strumento di necessario coordinamento tra processo esecutivo e opposizione, affine o meno alla sospensione per pregiudizialità prevista nel processo di cognizione³. Nella prospettiva del debitore che subisce o sta per subire un’esecuzione forzata che assume illegittima, però, questa può ben essere vista come un fatto o evento pregiudizievole, che dovrà essere rimosso attraverso l’impugnazione giudiziale del titolo o un’opposizione esecutiva. Comunque attraverso un pro-

n. 1176, dove la reclamabilità viene esplicitamente affermata, sia pure in *obiter dictum* (ancorché riportata nel principio di diritto).

In senso contrario alla reclamabilità del provvedimento in questione, recentemente: Trib. Napoli 7 aprile 2015, cit., sul rilievo che non sarebbe ravvisabile, nell’ipotesi di sospensione del processo esecutivo, il carattere latamente cautelare (che giustificherebbe l’*eadem ratio* con la disciplina del procedimento cautelare uniforme e, conseguentemente, l’applicazione del reclamo). V. al riguardo *supra*, nt.1.

³ Secondo SATTI, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, 499, che negava recisamente ogni parallelismo tra sospensione per pregiudizialità *ex art. 295 c.p.c.* e sospensione del processo esecutivo, la sospensione sarebbe stata solamente il necessario contrappeso all’unilateralità del processo esecutivo. In senso sostanzialmente conforme PUNZI, *Il processo civile, Sistema e problematiche*, Torino, 2010, 259 ss., il quale, però, sottolinea l’identità tra i due fenomeni (iato nel procedimento ove la sospensione è pronunciata) che giustificherebbe una certa analogia nella disciplina.

Di diverso avviso l’opinione di chi ravvisava comunque fondamento dell’istituto nella pregiudizialità, seppure tra due procedimenti non omogenei: CARPI, *Sospensione dell’esecuzione*, voce dell’*Enc. giur.*, XXIX, Roma, 1993, 1 ss.; FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Varese, 1956, 19 ss.

cedimento che mirerà, appunto, ad accertare l'illegittimità dell'esecuzione nonché, eventualmente, del titolo o del diritto sul quale essa è fondata.

In tale prospettiva, allora, può parlarsi di natura cautelare della sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva, seppure, come detto, attraverso un'operazione convenzionale di astrazione e classificazione sistematica. Si tratta, appunto, di uno strumento affine ad un provvedimento cautelare: diretto ad evitare che la durata del giudizio di impugnazione o di opposizione possa vanificare la tutela, all'esito di esso, conseguibile⁴.

Si è già detto in altra sede che è questa, probabilmente, la logica che ha ispirato il legislatore con la riforma del 2005-2006 e la sua appendice del 2009. Questo sembra aver seguito, addirittura, il modello *anticipatorio*, con possibile stabilizzazione degli effetti della pronuncia *cautelare*. La mancata proposizione del reclamo o la conferma del provvedimento sospensivo già emesso dal giudice dell'esecuzione e confermato in sede di reclamo⁵ determina, infatti, l'estinzione del processo esecutivo, ove non sia stato introdotto il c.d. giudizio di merito.

Si tratta di un'ipotesi di collocazione sistematica e di un modo di concepire l'esecuzione forzata che può, o meno, essere condiviso; esso va comunque preso per quello che è. Si può parlare, a nostro avviso, correttamente o arbitrariamente, di carattere latamente cautelare della sospensione del processo esecutivo, solo nel senso anzidetto: se si guarda il fenomeno dal punto di vista del debitore, e si considera l'esecuzione (che si assume) illegittimamente intrapresa come un fatto potenzialmente pregiudizievole del diritto di questo.

Tale carattere, a questo punto, appare tuttavia comune sia alle sospensioni disposte in caso di opposizione esecutiva, sia a quelle previste dai vari procedimenti di impugnazione di un titolo giudiziale. Anche in questo caso, l'esistenza di una sentenza che si assume illegittima può essere considerata, nella prospettiva anzidetta, come un fatto pregiudizievole, che può giustificare un provvedimento *latamente cautelare* di inibitoria.

Se si muove, dunque, da questa premessa, appare corretto concludere che il carattere latamente cautelare della sospensione risulti del tutto irrilevante per la questione che ci occupa. Si tratta, invero, di un carattere comune a tutti i provvedimenti di sospensione, siano essi disposti dal

⁴ Che era, poi, l'idea di Chiovenda, richiamata *supra* alla nota 1.

⁵ Russo, *La sospensione del processo esecutivo*, Roma, 2012, in part. 69 ss.

giudice dell'esecuzione o dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo. E, come si dirà *infra*, in questi ultimi il reclamo è, normalmente, espressamente escluso⁶; senza che ciò impedisca di osservare il fenomeno dalla parte del debitore, considerare l'efficacia esecutiva della sentenza ingiusta come un fatto pregiudizievole, e classificare di conseguenza il provvedimento inibitorio come *latamente cautelare*⁷.

3. *Le opposizioni in generale e le opposizioni esecutive in particolare, nel sistema processuale del codice del 1942. Carattere non tecnico della locuzione "giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo" di cui all'art. 623 c.p.c.* – La seconda riflessione di ordine sistematico riguarda la natura dell'opposizione. Ambedue le sospensioni richiamate dall'art. 615 c.p.c. hanno in comune di essere emesse in seno ad un procedimento di opposizione, avente ad oggetto *il diritto a procedere* all'esecuzione forzata, ovvero – limitatamente al caso di opposizione all'esecuzione già iniziata – alla pignorabilità dei beni.

Ancora più in generale le due opposizioni, come le altre che genericamente chiamiamo esecutive, rientrano nel *genus* più ampio – ammesso che l'operazione di astrazione sia, in questo caso, possibile – delle opposizioni.

Il codice di procedura civile, almeno nel suo impianto originario, menzionava un istituto denominato opposizione in numerose norme apparentemente assai diverse tra loro⁸.

⁶ Cfr.: gli artt. 373, 401, 407, 648, 668 c.p.c., 431 c.p.c. nonché l'attuale formulazione dell'art. 351 c.p.c. Per il dibattito sulla reclamabilità, prima della novella introdotta con l. 183/2011, si rinvia a IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, cit., in part. 393 ss.

⁷ Né, del resto, il richiamo all'art. 669-*quaterdecies* c.p.c. appare dirimente; e ciò non solo e non tanto perché le norme sul rito cautelare uniforme, ivi compreso il reclamo, vengono dichiarate applicabili solo «in quanto compatibili», ma soprattutto perché, come detto, il carattere *latamente cautelare* dei provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva va inteso, appunto, in senso molto generale, previo sforzo astraente di considerare l'esecuzione forzata, iniziata o minacciata, dal punto di vista del debitore, e come fatto pregiudizievole per questo. Sulla legittimità costituzionale di norme che escludono la reclamabilità di provvedimenti sospensivi diversi da quelli emessi dal giudice dell'esecuzione v. Corte cost. 20 luglio 2007, n. 306 (a proposito dei provvedimenti sospensivi ex art. 648 c.p.c.).

⁸ E segnatamente agli artt. 404, 615, 617 e 619, 645, artt. 665, 512, 483, 720, 764, 779, 618-*bis*, 669-*septies*, 831 e 840. Vi erano, poi, le opposizioni previste dal codice civile (e segnatamente dagli artt. 2797, 102-105, 2906, 1113) e dalle leggi speciali, prima fra tutte

Non è questa la sede per una compiuta trattazione sul punto; volendo, però, individuare un difficile *trait d'union* – e, dunque, una chiave di lettura – tra le fattispecie e le disposizioni *de quibus*, è possibile concludere che ogni qualvolta il legislatore ha introdotto un'opposizione, si era, probabilmente, in presenza:

– di un procedimento privo, almeno nella sua fase iniziale, di un contraddittorio o comunque di una cognizione pieni (o perché si tratta di procedimento non cognitivo ma esecutivo, o perché la prima fase del procedimento non prevede la partecipazione della parte legittimata ad opporsi⁹);

– ovvero di un procedimento che astrattamente sarebbe a contraddittorio e a cognizione pieni, ma nel quale, in concreto, è stata pretermessa la parte cui la legge attribuisce il diritto di proporre opposizione¹⁰.

In sintesi, l'opposizione potrebbe essere considerata come lo strumento per assicurare il contraddittorio (o comunque per aprire un procedimento di accertamento del diritto a cognizione piena) nell'ambito di un procedimento che, per caso o *pour cause*, ne è stato privo. Sul piano linguistico-semanticò, il lemma "impugnazione" pare suggerire una decisione al cui processo di formazione si è partecipato e che si assume sfavorevole, mentre quello "opposizione" sembra postulare piuttosto un provvedimento sfavorevole, il cui processo decisionale si è svolto senza la partecipazione – o comunque con una partecipazione solamente minimale o addirittura in potenza – del soggetto opponente. Con l'impu-

la legge fallimentare, nel testo approvato con r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Quest'ultima prevedeva, nel testo originario, istituti definiti come opposizioni agli artt. 18 ss., 98 e 116.

Vanno probabilmente tenute distinte dalle opposizioni civili in senso stretto, le opposizioni a sanzioni amministrative – oggi in larga parte disciplinate dal d.lgs. 150/2011 – che pure presentano profili di affinità con le prime. Si tratta, in particolare, di rimedi diretti ad introdurre una fase di controllo del giudice ordinario (e, dunque, ad instaurare, *lato sensu*, un contraddittorio) su una sanzione amministrativa. Le opposizioni in questione possono, forse, essere considerate procedimenti civili solo in senso lato, nel senso che si svolgono davanti all'organo giurisdizionale civile, e con regole parzialmente disciplinate dalle leggi civili.

⁹ Rientrerebbero, così, in questo gruppo le opposizioni esecutive (615, 617, 619, ma anche – nella formulazione originaria – *ex art. 512 c.p.c.*), l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposizione tempestiva allo sfratto, ma anche l'opposizione contro l'ordinanza di esibizione *ex art. 211 c.p.c.*, *etc.*

¹⁰ Rientrerebbero in questa classe l'opposizione di terzo *ex art. 404 c.p.c.* o l'opposizione dopo la convalida, ai sensi dell'art. 668 c.p.c.

gnazione si chiede che il provvedimento venga esaminato, in linea di principio, da un giudice superiore, secondo regole contigue e complementari rispetto a quelle seguite dal primo; con l'opposizione si chiede che il provvedimento – o meglio il procedimento e la domanda su cui esso si fonda – vengano interamente esaminati come se fosse la prima volta.

Nel quadro sopra disegnato, dunque, le opposizioni che definiamo esecutive – ed in particolare quelle che incidono nell'esecuzione già iniziata – si possono configurare come strumenti diretti ad aprire il contraddittorio, e comunque una fase di accertamento del diritto a cognizione piena, nell'ambito di un procedimento che fino a quel momento ne è, per sua stessa natura, privo¹¹.

¹¹ L'idea che l'azione esecutiva fosse caratterizzata da una «intrinseca unilateralità che esclude il contraddittorio» era stata in passato espressa da SATTÀ, *Commentario*, cit., 500; cfr. anche TARZIA, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, 193 ss.; ID., *Il giusto processo di esecuzione*, ivi, 2002, 329 ss., i quali vedevano, appunto, nell'opposizione lo strumento precipuo per aprire una fase di cognizione, la prima a contraddittorio pieno, in un processo fino a quel momento tendenzialmente unilaterale. *Contra*, nel senso che anche nell'esecuzione forzata sarebbe ravvisabile un contraddittorio pieno, la cui disciplina sarebbe, però, tipicamente e peculiarmente dettata per ognuna delle singole fasi, v., tra gli altri, CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 2016, 36 ss.; ID., *Alcuni problemi su contraddittorio e processo esecutivo (alla luce del nuovo art. 111 Cost.)*, in *Riv. esec. forz.*, 2001, 28. Cfr. anche le posizioni di VERDE, *Sul principio del contraddittorio nel processo esecutivo*, ivi, 2002, in particolare 461 ss.

La questione, tutto sommato, non appare ai nostri fini decisiva. Il problema non è verificare se oggi, alla luce dell'art. 111 Cost. e 6 CEDU, debba o meno essere assicurato anche nel processo esecutivo il contraddittorio, ma semplicemente comprendere il perché di una scelta terminologica del legislatore del '42: perché questi istituti furono chiamati "opposizioni". Ora, che i *conditores* avessero inteso, in una certa misura, affrancare il processo esecutivo dalle *complicazioni* date dalla cognizione piena, e che tra siffatte "complicazioni" fossero state ricomprese anche le garanzie del contraddittorio appare confermato dalla stessa Relazione al Re, ove al n.31 si legge testualmente: «tutto il processo esecutivo, ma specialmente quello di espropriazione immobiliare, era dominato finora dalle forme, e perfino dalla terminologia, del processo di cognizione: le garanzie del contraddittorio e della collegialità, che sono preziose e insopprimibili quando si tratta di decidere, si trovavano impiegate fuori luogo nel processo di esecuzione, dove non si tratta più di decidere, ma di operare in conformità di un titolo già di per sé esecutivo».

In conclusione, come è stato opportunamente affermato: «si deve prendere le mosse dalla chiara volontà del legislatore del 1940 di liberare il processo di esecuzione dalle pastoie della cognizione e delle sue forme»: ORIANI, *Opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, 27; "pastoie", appunto, che comprendevano, almeno nell'idea dei *conditores*, anche le "garanzie del contraddittorio".

Se tale era, forse, la differenza tra opposizione e impugnazione, va detto che non necessariamente il vocabolo impugnazione è stato sempre usato in modo tecnico nel linguaggio del codice di rito.

Come è stato osservato, in particolare, quando il legislatore, all'art. 623 c.p.c., menziona le sospensioni all'efficacia esecutiva del titolo, disposte dal giudice ove esso è impugnato, non fa riferimento ad un concetto tecnico di impugnazione, distinto appunto dagli altri istituti tendenzialmente affini, come appunto le opposizioni. Piuttosto la norma in esame intende probabilmente la locuzione in senso atecnico ed ampio; comprensivo, cioè, non solo dei mezzi di gravame in senso stretto, ma anche di tutte quelle ipotesi in cui il titolo esecutivo venga messo o rimesso giudizialmente in discussione, o perché – *lato sensu* – impugnato o perché comunque opposto¹².

L'idea del legislatore, dunque, fu quella di delineare il processo esecutivo come l'attuazione di un diritto già accertato, e che avrebbe avuto ad oggetto semplicemente il *quomodo exequendum*, laddove l'eventuale contraddittorio (almeno nel senso pieno, caratterizzato dalle garanzie di un processo a cognizione piena) sarebbe stato assicurato solamente in via eventuale e differita, attraverso lo strumento dell'opposizione. Cfr. MERCURIO, *L'accertamento del credito nell'espropriazione forzata individuale*, Tesi del Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile, XXII Ciclo, Università degli Studi di Napoli "Federico II", a.a. 2009-2010, in part. 13, disponibile su <http://www.fedoa.unina.it/7942/>; MARTINETTO, *Gli accertamenti degli organi esecutivi*, Milano 1963.

¹² LONGO, *La sospensione nel processo esecutivo*, in AA.Vv., *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di MICCOLIS e PERAGO, Torino, 2009, 643 ss.; ARIETA e DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in MONTESANO e ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, III, tomo II, Padova, 2007, 1543 ss., secondo cui «pur se la legge parla qui di 'impugnazione' del titolo esecutivo, la *ratio* della norma impone, a parer nostro, un'interpretazione estensiva, che ricomprenda ogni ipotesi di attribuzione al giudice della cognizione del potere di incidere sull'efficacia esecutiva del provvedimento costituente titolo esecutivo, in forza del quale l'esecuzione è stata promossa». V. anche CARPI, *Sospensione dell'esecuzione: I) Dir. proc. civ.*, voce dell'*Enc. giur.*, XXIX, Roma, agg. 2006, 4; PICARDI, *Manuale del processo civile*³, Milano, 2013, 654; SATTA, *L'esecuzione forzata*⁴, Torino, 1963, 254. Del resto, ad escludere il carattere tecnico della locuzione basterebbe considerare che rientrano in questa categoria anche le opposizioni a decreto ingiuntivo e tardive allo sfratto, il cui carattere impugnatorio è – per lo meno – fortemente dubbio. Circa l'opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza è generalmente costante nel negare carattere di impugnazione: v., per tutte, Cass. 10 marzo 2009, n. 5754; 16 marzo 2006, n.5844; 22 aprile 2003, n.6421; 22 febbraio 2002, n. 2573; 13 dicembre 1999, n.13950. In dottrina MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, Vicenza, 2015, II, 304. In senso sostanzialmente conforme anche MANDRIOLI e CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Torino, 2016, III, 34, il quale ravvisa un'analogia con le impugnazioni limitatamente alle forme dell'introduzione e per quanto riguarda i rapporti tra sentenza e de-

Tratto distintivo della sospensione in esame è che essa sia da considerarsi esterna al processo esecutivo, atteso che la sua fattispecie costitutiva (*i.e.*, il provvedimento di inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo) si realizza interamente al di fuori dal procedimento esecutivo. La sospensione, infatti, non viene pronunciata dal giudice dell'esecuzione, ma da quello – appunto – davanti al quale il titolo è *lato sensu* impugnato.

Va avvertito, al riguardo, che quando si parla, in questa sede, di esteriorità rispetto al procedimento esecutivo si prescinde da ogni considerazione di ordine temporale e cronologico tra l'inibitoria e l'inizio dell'esecuzione. Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo può essere disposto in pendenza di esecuzione forzata, come anteriormente al suo inizio. Ciò, tuttavia, costituirà un dato assolutamente accidentale e contingente rispetto alla disciplina dell'istituto. Il punto essenziale è, a nostro avviso, che in tali ipotesi il provvedimento inibitorio è emesso da un giudice *che non è quello dell'esecuzione* (sia o meno questa iniziata) ma dinanzi al quale il titolo è impugnato¹³.

creto opposto; conclude – però – che l'opposizione non ha natura impugnatoria, ma introduce semplicemente una fase eventuale del giudizio di primo grado. In termini simili, GARBAGNATI, *I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto*, Milano, 1979, 136. Cfr. anche la posizione di CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili*, Padova, 1973, 637.

¹³ Muovendo dalla considerazione che la sospensione disposta dal giudice dell'opposizione a precetto rientra, come detto, nel *genus* delle sospensioni disposte da un giudice diverso da quello dell'esecuzione, e segnatamente dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo, sembra logico concludere che tale potere non debba venir meno per il semplice fatto che l'esecuzione sia iniziata. E ciò, come rilevato *supra*, per numerose ragioni. In primo luogo, sulla base del tenore letterale della norma, ciò che il giudice dell'opposizione a precetto sospende è l'efficacia esecutiva del titolo, non – appunto – il precetto. Tale considerazione, oltretutto, pare confermare la nostra tesi, dell'analogia sistematica tra sospensioni disposte da giudice dell'impugnazione e dell'opposizione *ex art. 615, 1° comma, c.p.c.* Come logica conseguenza tale potere sospensivo appare svincolato dalla specifica esecuzione minacciata col precetto e, possibilmente, nelle more iniziata. La sospensione dell'efficacia esecutiva inibirebbe non solo l'esecuzione *de qua*, ma anche tutte le ulteriori che potrebbero essere iniziate sulla base del titolo esecutivo. Tale efficacia ultrattiva esplicherebbe i propri effetti non solo in caso di abbandono del precetto da parte del creditore, ma anche in caso di inizio e successiva estinzione dell'esecuzione forzata. Comunque l'efficacia del titolo esecutivo sarebbe sospesa, sicché il giudice di ogni eventuale futura esecuzione dovrebbe limitarsi a prenderne atto. Anche in questo caso, poi, la soluzione opposta costringerebbe le parti ad introdurre una nuova, inutile causa, contraddicendo la *ratio* della norma. La tesi contestata è stata affermata, ad esempio, da Trib. Roma 17 maggio 2007, in *Corr. merito*, 2007, 1001 ss. In dottrina,

Se carattere distintivo delle sospensioni disposte dal giudice dell'impugnazione è proprio l'esteriorità della loro pronuncia rispetto al giudice dell'esecuzione e al procedimento esecutivo in senso stretto, è lecito, allora, affermare che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell'opposizione a precetto possa essere ricondotta a tale categoria di provvedimenti inibitori disposti dal giudice dell'impugnazione. Essa, dunque, non sarebbe una forma speciale di sospensione all'esecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione (specialità determinata dal fatto che, in questa fase, l'esecuzione non è ancora iniziata). Semplicemente si sarebbe in presenza di una sospensione adottata in un procedimento di "impugnazione" *lato sensu* del titolo¹⁴. Tale impugnazione sarebbe disciplinata non nell'ambito di un mezzo di gravame tipico, previsto per uno specifico provvedimento giudiziario, ma come strumento generalizzato diretto ad opporsi ad una esecuzione fondata su un titolo, indifferentemente giudiziale o stragiudiziale.

Più in generale, la stessa formulazione letterale dell'art. 615 c.p.c. potrebbe portare a qualificare il rapporto di specialità tra le due opposizioni come invertito rispetto a quello che potrebbe sembrare in apparenza. Invero, la formulazione della norma sembra introdurre come rimedio generalizzato l'opposizione a precetto, di cui al primo comma, laddove l'elemento di specialità sarebbe introdotto, invece, al secondo comma: «Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione». Non sarebbe, in altri termini, l'opposizione a precetto una forma speciale di opposizione all'esecuzione, ma

per la tesi che il giudice dell'opposizione a precetto potrebbe decidere sulla sospensione solo se la relativa istanza fosse stata proposta prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, v. FRUS, *Osservazioni sul potere del giudice dell'opposizione a precetto dopo l'inizio dell'esecuzione forzata*, in *Giur. it.*, 2008, 406 ss.; cfr. anche RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia esecutiva del titolo e del processo esecutivo nell'opposizione ex art. 615 1° co. c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2008, 367 ss.; 393 ss.; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, voce del *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, agg. 2007, II, 1212. Nel senso indicato nel testo v. CIRULLI, *La sospensione del processo esecutivo*, cit., 235, sul rilievo, che si condivide, che la sospensione pronunciata dal giudice dell'opposizione a precetto ha un contenuto e un'efficacia più ampi, inibendo non solo la specifica esecuzione (ancora solo minacciata, ma anche prevenendo ogni possibile esecuzione futura).

¹⁴ In questo senso v. anche CIRULLI, *op. ult. cit.*, 159 ss.; DE SANTIS, *Le riforme del processo esecutivo (efficienza della liquidazione forzata e garanzie del procedimento)*, in AA.VV., *Il processo civile competitivo*, a cura di DIDONE, Torino, 2010, 937 ss.; CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 4; SATTA, *L'esecuzione forzata*, cit., 254.

– al contrario – l’opposizione all’esecuzione una forma speciale della prima. La specialità, sulla base del dato letterale della norma, sembra in particolare individuata dal secondo comma, ed in particolare nella circostanza che l’esecuzione forzata sia già iniziata e non, al contrario, dal primo comma per il fatto che essa non abbia ancora avuto avvio.

In tale contesto – ne deriva – l’opposizione a precetto sarebbe uno strumento affine agli strumenti di impugnazione dei titoli giudiziali e alle “impugnazioni” negoziali dei titoli stragiudiziali. L’opposizione all’esecuzione già iniziata sarebbe un’ipotesi specifica di tale opposizione, la cui specialità dipenderebbe dal fatto che l’esecuzione è, in questo caso, già iniziata.

Correlativamente, la sospensione disposta dal giudice dell’opposizione a precetto sarebbe analoga alle altre sospensioni disposte dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo: come nel caso delle inibitorie disposte dai giudici delle impugnazioni o dal giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo o dell’opposizione tardiva allo sfratto, si tratta di ipotesi in cui il potere sospensivo appare strettamente ed indissolubilmente connesso al potere di decidere la causa nel merito, laddove – specialmente a seguito della riforma del 2005-2006 – in caso di sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione, il giudice destinato a decidere il merito è un organo concettualmente distinto dal giudice dell’esecuzione che si è pronunciato sulla sospensione.

4. *Un problema di scelte sistematiche: l’opposizione ex art. 615 c.p.c., e il correlativo provvedimento di sospensione, va ricondotta alle opposizioni (e alle sospensioni) dinanzi al giudice dell’esecuzione o a quelle dinanzi al quale è impugnato il titolo?* – In conclusione, rispetto alla questione della reclamabilità, se si circoscrive, per così dire, il *sistema di riferimento* alle sole due opposizioni disciplinate dal primo e dal secondo comma dell’art. 615 c.p.c., si propenderà inevitabilmente per ritenere irragionevole una differenza di disciplina tra le due fattispecie. Dopotutto si tratta sempre di un provvedimento sospensivo, emesso a seguito di un’opposizione avente ad oggetto «il diritto a procedere ad esecuzione forzata»¹⁵. Dovrà, dunque, concludersi per l’ammissibilità del reclamo,

¹⁵ Ipotesi che potrebbe, poi, considerarsi comprensiva della fattispecie di opposizione relativa all’impignorabilità dei beni; con la precisazione che, in questo caso, l’inesistenza del diritto non rilevarebbe in astratto, ma limitatamente agli specifici beni oggetto dell’espropriazione.

pena l'incostituzionalità (e prima ancora l'irrazionalità) del sistema normativo.

Se si dilata, invece, tale sistema di riferimento, fino a ricomprendervi tutte le fattispecie sospensive menzionate dall'art. 623 c.p.c., e dunque non solo le sospensioni disposte dal giudice dell'esecuzione ma anche quelle disposte dal giudice dinanzi al quale è *impugnato*, nel senso anzidetto, il titolo, o perfino le sospensioni diverse, tale conclusione appare molto meno certa e scontata.

Accogliendo, infatti, l'ipotesi di classificazione sistematica che riconduce la sospensione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. ai provvedimenti sulla sospensione disposti dal giudice dinanzi al quale il titolo è (nel senso ampio anzidetto) impugnato, appare più corretta la tesi che nega l'applicabilità del reclamo. In tutte le fattispecie *de quibus*, invero, la reclamabilità è oggi espressamente esclusa da specifiche disposizioni di legge¹⁶; ragion per cui l'omessa previsione del reclamo, in caso di sospensione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., non appare affatto dissonante con le altre ipotesi a nostro giudizio, su un piano sistematico, più vicine¹⁷. Il legislatore, infatti, può ben aver escluso il reclamo, ogniqualvolta il provvedimento sospensivo venga pronunciato da un giudice diverso da quello dell'esecuzione, e munito al contempo del potere di decidere sul merito, ed averlo, al contempo, previsto nell'ipotesi contraria; tanto più che solo in tale ultimo caso, la proposizione del reclamo è stata strettamente correlata al possibile effetto *anticipatorio* di cui si è detto sopra, *scil.*, la stabilizzazione del provvedimento *cautelare sospensivo*, attraverso l'estinzione del processo esecutivo, nel caso di conferma della sospensione disposta dal giudice del reclamo, ovvero di mancata proposizione del reclamo medesimo¹⁸.

¹⁶ V. *supra* nt. 7. È vero, del resto, che l'argomento dell'esclusione esplicita del reclamo nelle ipotesi di sospensione a seguito di impugnazione del titolo potrebbe far propendere per la tesi contraria a quella qui sostenuta: che ogni qualvolta il legislatore ha voluto escludere il reclamo di un provvedimento cautelare lo ha previsto espressamente, stante anche la norma di chiusura dell'art. 669-*quaterdecies* c.p.c., che rende applicabile la disciplina del c.d. rito cautelare uniforme «in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali». Sul punto v., per tutti, IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., in part. 393 ss.

¹⁷ Nello stesso senso, Trib. Napoli 7 aprile 2015, cit. Cfr. anche CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., in part. 437 ss.

¹⁸ Si rinvia ancora una volta al nostro: RUSSO, *La sospensione del processo esecutivo*, cit., in part. 97 ss. La tesi contraria, *i.e.* della necessità per le parti di introdurre il giu-

Si noti altresì come, seguendo il ragionamento sin qui proposto, dovrebbe concludersi che, una volta sospesi l'efficacia esecutiva del titolo o l'esecuzione da parte del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione dovrebbe limitarsi a recepirla, anche a seguito di una semplice istanza *ex art.* 486 c.p.c.¹⁹ Al contempo, non sussisterebbe alcun onere per le parti di introdurre il "giudizio di merito"; né al mancato adempimento di tale incombenza potrebbe, ragionevolmente, seguire l'estinzione. Al di là del dato letterale dell'art. 624 c.p.c. (che circoscrive l'estinzione al solo caso di sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione), appare, infatti, decisivo il rilievo che

dizio di merito, pena l'estinzione dell'esecuzione, è stata di recente affermata da Cass. 13 aprile 2015, n. 7364, in *Riv. trim.*, 2015, 611 ss., con nota di CAPPONI, *Misure interinali contro l'esecuzione forzata*; in *Giur. it.*, 2015, 2111, con nota critica di ANANIA, *Sul cumulo di sospensioni del procedimento esecutivo*, e in *Riv. esec. forz.*, 2016, 12 ss. In realtà la Corte sembra affermare il principio con specifico riguardo al caso in cui: a) la pronuncia sulla sospensione del giudice dell'esecuzione abbia carattere parzialmente autonomo, e non esclusivamente ricognitivo di quello dell'impugnazione (nel caso di specie era stata proposta opposizione agli atti esecutivi); b) il giudice abbia, al contempo, fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Il che, a ben vedere, salva la coerenza interna del sistema (a determinare l'estinzione non è il mero recepimento della sospensione già dichiarata dal giudice dell'impugnazione, ma l'autonoma pronuncia sospensiva adottata dal giudice dell'esecuzione), anche se non quella esterna e sistematica. Cfr., al riguardo, le puntuali osservazioni di LONGO, *La sospensione duplicata e l'estinzione del processo esecutivo*, *ibid.*, 73 ss., la quale evidenzia l'abnormità del provvedimento sospensivo di una esecuzione già sospesa e anche l'irragionevolezza dell'estinzione, scelta che finirà per incentivare la prassi (contraria alla finalità della riforma del 2005-2009) dell'utilizzo dello strumento dell'opposizione per far recepire il provvedimento di sospensione già adottato dal giudice dell'impugnazione, se non altro nella speranza di potere ottenere, così, l'estinzione del processo esecutivo. L'importante delimitazione, inoltre, non risulta riportata nella massima, sicché sarebbe opportuno, se non proprio un *revirement*, almeno un intervento chiarificatore delle Sezioni unite, ad evitare che il principio finisca per trovare una indiscriminata e generalizzata applicazione anche ai casi di provvedimento del giudice dell'esecuzione meramente ricognitivo di quello del giudice dell'impugnazione. Sul punto v. anche VITTORIA, *Sospensione dell'esecuzione e sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo. I profili di criticità della nuova sospensione tra dibattito dottrinale e primi orientamenti giurisprudenziali*, in *Giust. civ.*, 2009, 135.

¹⁹ In questo senso, ARIETA e DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 1544; LONGO, *La sospensione del processo esecutivo*, cit., 643 ss.; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1381; in giurisprudenza v. Cass. 16 gennaio 2006, n. 709; 16 ottobre 1992, n. 11342; Trib. Modena 6 maggio 2009, in *Corr. merito*, 2009, 835. *Contra*, nel senso che occorra un'opposizione all'esecuzione v. App. Torino 11 ottobre 2003, in *Giur. it.*, 2004, 1867, con nota di CHIARLONI.

in siffatte ipotesi il giudizio di merito è già pendente: introdotto con l'opposizione a precetto o con il procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il provvedimento giudiziario, appunto, *sospeso* dal giudice dell'impugnazione. E ciò al di là del rilievo pratico e teleologico che *ratio* della disciplina dell'estinzione, come delineata dalla riforma del 2005 (con i suoi paralipomeni, proseguiti fino al 2009) è proprio quella di evitare l'introduzione di un giudizio di merito, che le parti potrebbero considerare non necessario. Imporre, di contro, alle parti di reclamare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che recepisce la sospensione pronunciata dal giudice dell'impugnazione e di introdurre un non ben definito giudizio di merito (identico a quello già pendente) vorrebbe dire costringere le parti ad introdurre una inutile nuova causa, il cui contenuto sarebbe un semplice rinvio al merito dell'opposizione a precetto, o del gravame o opposizione già pendente avverso il provvedimento giurisdizionale.

5. *Irrazionalità del sistema: il giallo dell'opposizione duplicata. Possibili soluzioni* de iure condito e de iure condendo. – Esaurita la rassegna delle opinioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si può tentare una migliore sistemazione della questione. La soluzione prospettata al precedente paragrafo muove, a ben vedere, da una premessa non soddisfacente: *scil.*, la razionalità di un sistema che consente al debitore di proporre, per muovere la medesima contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, due distinte opposizioni: la prima dopo la notifica dell'atto di precetto, la seconda dopo l'inizio dell'esecuzione forzata. Tale duplicazione porta con sé la configurabilità di una doppia sospensione e della doppia reclamabilità.

Nel testo risultante dalla novella del 2005-2009, un indice della diversità tra le due opposizioni potrebbe a prima vista ravvisarsi proprio nella diversità dei due provvedimenti sospensivi.

Le due sospensioni disposte in sede di opposizione *ex art.* 615, 1° o 2° comma, sembrano differenti tra loro, sia con riguardo all'organo dal quale promanano, sia con riferimento al loro contenuto. Se la sospensione in sede di opposizione a precetto promana dal giudice dinanzi al quale è "impugnato", nel senso anzidetto, il titolo e colpisce l'efficacia esecutiva di questo, quella disposta ad esecuzione già iniziata è pronunciata dal giudice dell'esecuzione e colpisce solamente l'esecuzione stessa. Una simile scelta legislativa, come detto, pare *suggerire* (sia nel senso di presupposizione latente alla *voluntas legis*, che di indirizzo verso le scelte

sistematiche dell'interprete) l'inquadramento sistematico dell'opposizione a precetto tra le impugnazioni, *lato sensu*, del titolo, diversificandola, così, dalla fattispecie di cui all'art. 615, 2° comma, c.p.c.

Difficile affermare se, nelle intenzioni del legislatore, vi fosse effettivamente una simile scelta sistematica; è probabile, invero, che i *conditores* intendessero semplicemente consentire al giudice dell'opposizione a precetto di sospendere "l'esecuzione". L'utilizzo della locuzione «l'efficacia esecutiva del titolo» – che sembra affine alle inibitorie disposte dal giudice dell'impugnazione – fu, verosimilmente, dettato ad altri fini. Semplicemente non si volle, con tutta probabilità, stravolgere l'assetto fissato dal combinato disposto degli artt. 479 e 491 c.p.c., secondo cui l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento, laddove la notifica del precetto precede l'esecuzione forzata. Tale analisi soggettiva, però, risulta di modesta rilevanza; dopotutto ciò che rileva non sono le intenzioni subiettive delle persone fisiche che rivestirono il ruolo di legislatore, bensì la volontà normativa come risultante dalla legge.

Se le due sospensioni, appunto, sembrano diverse, è però indubbio che esse vengano emesse nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, disciplinato dal medesimo art. 615 c.p.c. Orbene, è altresì indubbio che le due opposizioni in parola siano, quanto a contenuto, assolutamente identiche (salvo il caso dell'opposizione relativa alla pignorabilità dei beni, che – per ragioni di fatto – è concepibile solamente a pignoramento già avvenuto).

Ci si deve, pertanto, interrogare circa l'opportunità della loro simultanea o alternativa proponibilità, e – ancora più in radice – circa l'opportunità del mantenimento, nell'attuale assetto normativo, di due distinte opposizioni, ciascuna delle quali idonea a sospendere o inibire l'esecuzione e diretta ad ottenere, all'esito, un provvedimento di merito dal contenuto identico.

Muoviamo, allora, un passo indietro, all'origine storico-ermeneutica di tale *duplicazione*.

Il codice del 1865 non conosceva il problema della doppia opposizione. Più semplicemente, dopo aver previsto che l'esecuzione forzata dovesse essere preceduta dalla notificazione del precetto (art. 562) e che la stessa esecuzione doveva intendersi iniziata con la notifica del precetto stesso, per quanto concerneva l'esecuzione immobiliare, e con il successivo pignoramento per quanto riguardava l'esecuzione mobiliare (art. 569), prevedeva che, in ambedue le espropriazioni, il debitore potesse proporre opposizione. In entrambi i casi, l'opposizione si sarebbe

proposta con atto di citazione, rispettivamente «a comparire davanti l'autorità giudiziaria competente a norma dell'art. 570» in caso di espropriazione mobiliare (art. 579), e davanti al tribunale o in taluni casi davanti all'autorità giudiziaria competente, in caso di espropriazione immobiliare (art. 660).

In effetti, il problema della doppia opposizione è nato a seguito dell'introduzione del codice del 1942, proprio per consentire al debitore escusso, che avesse già proposto opposizione al precetto, di potere sospendere l'esecuzione forzata (tutela che si considerava preclusa, appunto, con la semplice opposizione a precetto)²⁰.

A provocare tale complicazione, a nostro avviso, non fu tanto la scelta di avere fissato l'inizio dell'esecuzione forzata con il pignoramento anziché col precetto (scelta normativa che era già stata adottata, come detto, dal legislatore del 1865, almeno con riferimento all'espropriazione mobiliare), ma – più semplicemente – da quella di avere istituito il giudice dell'esecuzione, sconosciuto al codice Pisanelli²¹.

Nell'idea dei *conditores* del 1942 il giudice dell'esecuzione sarebbe stata una figura speculare al giudice istruttore del processo di cognizione: «come il giudice istruttore nel processo di cognizione, così il giudice dell'esecuzione (art. 484) sta al centro del processo esecutivo, per dirigere, coordinare, stimolare le attività degli interessi che vi partecipano»²².

²⁰ *Ex plurimis*, in giur.: Cass. 8 febbraio 2000, n. 1372; 9 novembre 1973, n. 2496. In dottrina v. ALLORIO, *Sospensione dell'esecuzione per consegna o rilascio*, in *Giur. it.*, 1946, I, 111; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, cit., III, 381. La tesi dell'ammissibilità della sospensione era stata affermata da SATTA e PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1996, 876 ss.; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1966, 500 ss. Cfr. anche MONTELEONE, *Diritto processuale civile*³, Padova, 2004, 1077 ss.; REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1957, 315 ss.

²¹ Che era poi la conclusione di SATTA, *L'esecuzione forzata*, cit., 254: «Avendo il legislatore creato il giudice dell'esecuzione, e avendo posto come termine iniziale dell'esecuzione il pignoramento, gli si presentava il problema della sospensione prima che il giudice stesso fosse nominato e l'esecuzione iniziata». È noto che Satta tentò di superare il problema, ricavando, in via interpretativa, la sospensione in caso di opposizione a precetto direttamente dall'art. 623 c.p.c., nella parte in cui prevede la possibilità che l'efficacia esecutiva del titolo venga sospesa dal giudice dinanzi al quale esso è impugnato. La tesi, però, trovava un grosso ostacolo nella formulazione letterale dello stesso art. 623, che non sembra volere introdurre nuove forme di sospensione, ma semplicemente richiamare le varie inibitorie previste da altre norme speciali. La tesi di Satta, comunque, ove correttamente recepita, avrebbe consentito di dimezzare il numero dei processi di opposizione.

²² Relazione al Re, par. 31. Nel codice del 1865 (ma anche nel progetto definitivo

L'aver così concepito il giudice dell'esecuzione comportò la scelta di indirizzare ad esso le opposizioni esecutive. Solo che, come è naturale, tale organo fa il suo ingresso nella scena dell'esecuzione forzata solo successivamente all'inizio di questa e, più precisamente, nel momento in cui questa viene *portata dinanzi alla macchina giudiziaria*: dunque in un momento ben successivo alla notifica del precetto.

A questo punto il legislatore si preoccupò di mantenere, a fianco della nuova opposizione da introdursi con ricorso al giudice dell'esecuzione, anche la tradizionale opposizione indirizzata contro il precetto, da introdursi – mancando il giudice dell'esecuzione – «con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio». Di qui, probabilmente, la formulazione originaria dell'art. 615 c.p.c.

La successiva interpretazione restrittiva, che esclude la possibilità per il giudice dell'opposizione a precetto di sospendere l'esecuzione minacciata²³, fece il resto. Costrinse ad una lettura *diplopica* dell'art. 615 c.p.c.: come se la norma in esame avesse introdotto due distinte “opposizioni” (rispettivamente, all'esecuzione iniziata e al precetto) e non un unico istituto, differenziato solamente quanto a modalità di introduzione²⁴.

Solmi) mancava una norma corrispondente all'art. 484 c.p.c., rubricato «Giudice dell'esecuzione», secondo cui «L'espropriazione è diretta da un giudice». Cfr. NAPPI, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1943, *sub* art. 484 c.p.c., par. 1352 ss., 90 ss., il quale ricollega l'istituzione di tale figura alle osservazioni mosse al progetto preliminare Solmi: *Oss. e prop., vol. III*, 160. Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori di Trieste: «può verificarsi che ci siano più autorità giudiziarie, per cui conviene indicare quale sia competente a emettere il provvedimento di restrizione dell'esecuzione». Il progetto definitivo, tuttavia, non aveva recepito la critica: «Nell'art. 449, che riproduce l'art. 567 del codice vigente, si è lamentata la mancanza di una precisa indicazione dell'autorità giudiziaria competente a restringere l'esecuzione. Ma non sembra che una tale specificazione, la quale manca nel codice vigente, sia necessaria; sarà lo stesso debitore che stabilirà la competenza rivolgendosi all'autorità giudiziaria del luogo in cui si è iniziata l'esecuzione da lui ritenuta eccessiva»: Rel. Guard. (Progetto definitivo Solmi), n. 333. Si segnala che i primissimi commentatori al codice di procedura del 1942 non sembrarono aver identificato il giudice dell'esecuzione come una specifica funzione, ma semplicemente come «il giudice designato per l'esecuzione ai sensi dell'art. 484» (NAPPI, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., par. 1633, 595), designazione da considerarsi «del tutto officiosa» (NAPPI, *op. ult. cit.*, par. 1353, 91).

²³ V. *supra*, nt. 21.

²⁴ Del resto, i primi commentatori, con coerenza, sembrarono concepire l'opposizione ex art. 615 c.p.c. in modo sostanzialmente unitario, differente solo per la competenza iniziale (tanto da avere affermato la litispendenza in caso di duplice opposizione: NAPPI, *op. ult. cit.*, par. 1640, 611, e par. 1641, 613). Correlativamente essi, o almeno al-

La riforma del 2005-2009 ha, se possibile, cristallizzato tale curioso fenomeno di mitosi processuale: nell'introdurre la sospensione in caso di opposizione a precetto, il legislatore ha, probabilmente, dato per scontata la diversità delle due forme di opposizione. Ha, infatti, differenziato le due sospensioni, prevedendo che quella concessa in sede di opposizione a precetto incida sull'efficacia esecutiva del titolo; con ciò rendendola affine alle inibitorie in sede di impugnazione. In questo modo ha dato nuova linfa e nuovo fondamento al fenomeno della doppia opposizione, rendendo quella a precetto riconducibile, sul piano concettuale, alle impugnazioni.

La riforma del 2005-2009, dunque, non si è limitata ad anticipare la tutela sospensiva, già concessa con l'opposizione *ex art.* 615, 2° comma, ma l'ha addirittura raddoppiata.

Fondamento, consapevole o inconsapevole, del ragionamento del legislatore è quello, a nostro avviso, di avere considerato soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma della norma un incidente nell'esecuzione, mentre quella del primo comma, nella sostanza, come un procedimento di cognizione dotato di una sua autonomia concettuale. L'opposizione a precetto, nel sistema sopra delineato, non interviene all'interno del processo esecutivo, ma in una fase anteriore e comunque esterna. Sarebbe, in altri termini, nient'altro che un'autonoma azione di cognizione, azionabile a seguito della notifica del precetto; ma comunque estranea all'esecuzione forzata.

Tutto ciò può apparire corretto sul piano letterale; perfino consequenziale sul piano giuridico, se è vero che l'esecuzione forzata non inizia col precetto ma con il pignoramento, stando al disposto degli artt. 478 e 491 c.p.c. Solo che, a ben vedere, il sistema normativo risulta così ridondante e irrazionale. Non si comprende, in particolare, per quale motivo dovrebbero poter coesistere due opposizioni distinte, una anteriore e una successiva «all'inizio dell'esecuzione forzata», aventi – nella sostanza – il medesimo oggetto, ed il medesimo fine, di bloccare l'ese-

cuni di essi, sembrerebbero aver dato per scontato che in sede di opposizione a precetto il giudice potesse sospendere l'esecuzione: NAPPI, *op. ult. cit.*, par. 1661, 646, il quale, anzi, si poneva il problema della «normale impossibilità», in caso di opposizione introdotta con ricorso, di sospendere l'esecuzione «prima del pignoramento» – *sic!* Sembrano, in altri termini, paventare un vuoto di tutela non nel caso di opposizione a precetto, ma di opposizione all'esecuzione iniziata, dal momento che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto sospendere l'esecuzione, solo dopo il suo inizio per l'ufficio giudiziario.

cuzione forzata, incipiente o in atto, perché manca il diritto a procedervi.

Si ha una vera e propria duplicazione della tutela che, abbia o meno un fondamento sul dato letterale della norma, non pare avere una base razionale e giuridica ben solida.

Certo la giustificazione non può essere ravvisata proprio nella differenza del provvedimento sospensivo conseguibile. Ciò poteva avere un senso prima della novella del 2005-2009, quando, sulla scorta del dato normativo, si escludeva, come detto, la possibilità di sospendere l'esecuzione minacciata, attraverso l'opposizione a precetto: dal momento che esisteva l'opposizione a precetto e che questa non era ritenuta idonea a sospendere l'esecuzione, era giocoforza (almeno) consentire al debitore di proporre anche opposizione all'esecuzione, proprio al fine di ottenere l'esecuzione.

Ma si trattava, comunque, di una ragione pratica e *quoad effectum*; non certo di ordine sistematico. Comunque la si voglia considerare, sia essa riconducibile o meno ad uno schema latamente cautelare, la sospensione è sempre uno strumento posto a presidio dell'opposizione. Quindi logicamente è essa a dover dipendere e trovare giustificazione nell'opposizione e non viceversa. La sospensione prevista dall'art. 615 c.p.c. (nella sua doppia natura di inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo o di sospensione dell'esecuzione già iniziata) non è comunque mai fine a se stessa. Essa è sempre un istituto strumentale e provvisorio rispetto ad un altro, *i.e.* l'opposizione, che, venga introdotto prima o dopo l'inizio dell'esecuzione forzata, ha sempre il medesimo oggetto ed il medesimo fine: accertare che il creditore non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata. La natura cautelare della sospensione (ma il ragionamento, a ben vedere, vale anche alle inibitorie disposte in sede di impugnazione o di opposizione – strumento di cognizione), dunque, risponde alla medesima esigenza: evitare che il debitore subisca un danno grave, perfino irreparabile (anche se non necessariamente, stante il requisito dei “gravi motivi”, concettualmente diverso dalla formula, pure utilizzata, *e.g.* dall'art. 373 c.p.c., appunto del “grave e irreparabile danno”), qualora si accerti giudizialmente che il creditore non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Anche la sopra menzionata *ragion pratica* poi può, oggi, essere messa in discussione: una volta ammessa, per scelta legislativa, la sospensione in sede di opposizione a precetto, appare quanto mai dubbia l'opportunità di concedere anche l'opposizione all'esecuzione (salvo il caso, già

visto, in cui si contesti la pignorabilità dei beni). A maggior ragione appare un inutile dispendio di tutela giurisdizionale la possibilità di concedere, sia prima in sede di opposizione a precetto che successivamente di opposizione all'esecuzione, due distinti provvedimenti di sospensione, ognuno dei quali, in ipotesi, autonomamente reclamabile. Appare, anzi, addirittura sorprendente che in un *trend* legislativo orientato verso la riduzione, ai limiti della violazione dell'art. 24 Cost., del numero dei giudizi²⁵, non si sia pensato di intervenire per eliminare questa apparente ipertrofia della tutela, tanto cautelare che di merito.

Se la nostra impostazione è corretta, si è, dunque, in presenza di un vero e proprio circolo vizioso, consolidatosi tralaticciamente nel corso degli anni, nei momenti di collegamento tra formulazione normativa ed interpretazione: il legislatore del 1942 aveva adottato una formulazione equivoca, che orientò gli interpreti a negare la sospensione in caso di opposizione a precetto; da tale interpretazione discese la prassi, dovuta a ragioni pratiche più che teoriche, di consentire la doppia opposizione, a precetto prima e all'esecuzione iniziata poi (la seconda per consentire proprio il provvedimento di sospensione). Quando il legislatore, infine, nel 2005 (con i correttivi susseguitisi fino al 2009), decise di intervenire per introdurre *ope legis* la sospensione in sede di opposizione a precetto, si limitò a fotografare l'assetto interpretativo esistente. Non condivise o, *si fas est, non comprese* le ragioni che avevano portato ad ammettere la doppia opposizione, ma diede per scontato il fatto che, nel diritto vivente, tale duplicazione semplicemente esisteva. Sulla base di tale vero e proprio equivoco, pensò bene di disciplinare la sospensione ottenibile in seno all'opposizione a precetto in modo diverso da quella già prevista dal secondo comma dell'art. 615 c.p.c.

Così facendo, però, si cristallizzò definitivamente la possibilità della doppia opposizione, sviandosi anche, probabilmente, l'opposizione a precetto dal suo originario impianto concettuale e sistematico.

Nel momento in cui si scrive il *danno* è, ormai, fatto. La formulazione normativa non pare consentire un'interpretazione restrittiva dell'art. 615 c.p.c., nel senso di impedire l'opposizione all'esecuzione già iniziata, nel caso in cui sia già stata proposta opposizione a precetto.

Né una soluzione al problema potrebbe essere ottenuta invocando la

²⁵ V. da ultimo le osservazioni di VOLPINO, *Mauro Cappelletti e le riforme della giustizia civile (spunti minimi per un'attuazione dell'iconoclastia)*, in questa *Rivista*, 2015, 791 ss.

litispendenza²⁶ tra l'opposizione a precetto e quella all'esecuzione iniziata. Una simile soluzione, a noi pare, finirebbe per complicare ulteriormente le cose, piuttosto che semplificarle.

Se, invero, in caso di opposizioni proposte dinanzi al medesimo ufficio giudiziario troverebbe applicazione l'art. 273 c.p.c., con conseguente riunione dei processi, in caso di proposizione dinanzi a giudici diversi dovrebbe trovare applicazione l'art. 39 c.p.c., e la cancellazione dal ruolo del giudizio sul merito dell'opposizione all'esecuzione iniziata. In tale ipotesi verrebbe immediatamente, per così dire, *al pettine* il nodo della sopravvivenza del provvedimento sospensivo disposto dal giudice dell'esecuzione, a seguito dell'estinzione del relativo giudizio di merito; problematica che, a nostro avviso, potrebbe ulteriormente aggravarsi, qualora il giudice dell'opposizione a precetto, esaminata l'istanza di sospensione dopo l'emanazione del provvedimento di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione, ritenesse di non potere concedere la tutela inibitoria, motivando *e.g.* sull'insussistenza del *periculum* (l'esecuzione, infatti, sarebbe già sospesa)²⁷. Tale problema potrebbe, in apparenza, essere risolto, osservando che la litispendenza o la riunione potrebbero essere disposte solo a seguito dell'introduzione del c.d. giudizio di merito²⁸. Di conseguenza, ciò che dovrebbe essere cancellato dal ruolo *ex*

²⁶ L'idea della litispendenza era stata sostenuta – *rectius*, anche qui data per scontata – dai primi commentatori: v. NAPPI, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1943, *sub* artt. 615-616 c.p.c., par. 1641, 613. In giurisprudenza, la tesi della litispendenza è stata affermata, *ex plurimis*, da Cass. 20 luglio 2010, n. 17037; Trib. Brindisi 17 dicembre 2003, in *Giur. Merito*, 2004, 2470.

²⁷ Il giudice dell'esecuzione, in altri termini, proprio in virtù della litispendenza potrebbe rigettare l'istanza di sospensione, non ravvisando i gravi motivi: anche sotto il profilo del *fumus*, l'opposizione potrebbe essere considerata infondata, in quanto non avrebbe ragionevole probabilità di essere accolta (ma definita, rispettivamente, o con un'ordinanza di riunione o di cancellazione della causa dal ruolo). Tale soluzione, però, finirebbe con l'essere iniqua, atteso che, al momento dell'inizio dell'esecuzione forzata, il giudice dell'opposizione a precetto potrebbe, come si vedrà tra breve, non essersi ancora pronunciato sulla sospensione.

²⁸ In materia di locazioni, la giurisprudenza ha più volte affermato che, in caso di proposizione cumulativa di sfratto e azione di cognizione ordinaria avente ad oggetto lo scioglimento del rapporto contrattuale, l'eventuale litispendenza può essere dichiarata solo a seguito del mutamento di rito *ex* art. 667 c.p.c., sul rilievo che il procedimento sommario può chiudersi anche con la semplice convalida, che ha contenuto diverso dalla contestuale azione ordinaria: Cass. 24 aprile 1996, n. 3851; 5 marzo 1993, n. 2692; 15 marzo 1989, n. 1305. Il ragionamento potrebbe essere mutuato in materia di opposizione all'esecuzione, osservando che anche la fase davanti al giudice dell'esecuzione, nel

art. 39 c.p.c. o riunito sarebbe semplicemente il c.d. giudizio di merito, mentre potrebbero essere fatti salvi i provvedimenti, cronologicamente precedenti, emessi dal giudice dell'esecuzione²⁹. Non sarebbe, comunque, una soluzione né pacifica né sicura: dopotutto l'art. 615, 2° comma, c.p.c. continua ad affermare che l'opposizione nel suo complesso si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione. Non appare, pertanto, affatto sicuro che l'estinzione del giudizio di merito possa consentire la sopravvivenza del provvedimento *latamente cautelare* adottato dal giudice dell'esecuzione.

sistema delineato dal novellato art. 615, 2° comma, c.p.c., può chiudersi con un provvedimento di sospensione e di conseguente estinzione, risultato non conseguibile con l'opposizione a precetto, secondo la tesi da noi sostenuta.

In modo sostanzialmente analogo, la giurisprudenza in materia di provvedimenti cautelari *ante causam* sembra pure ammettere la tutela cautelare, demandando il problema dei provvedimenti di cui agli artt. 39 ss. o 273-274 c.p.c. alla successiva introduzione del giudizio di merito. La problematica maggiore, al riguardo, concerne l'individuazione del giudizio instaurato per primo: se si debba fare riferimento all'originaria domanda cautelare (così: Cass. 9 giugno 2015, n. 11949; 12 luglio 2004, n. 12895) ovvero alla successiva introduzione del giudizio di merito (relativamente al regime ante 2012, Cass. 26 maggio 2014, n. 11778; Trib. Roma 4 dicembre 2002, in *Giur. romana*, 2003, 418). Per l'esclusione della litispendenza, continenza o connessione tra domanda cautelare e autonomo giudizio di merito, v. Trib. Napoli 20 marzo 2004, in *Giur. merito*, 2005, 253; Trib. Roma 4 dicembre 2002, in *Giur. romana*, 2003, 418. Indirettamente, v. Cass. 29 novembre 1999, n. 13348, secondo cui qualora il pretore abbia, erroneamente, dichiarato la litispendenza tra un procedimento *ex art. 700 c.p.c.* e un giudizio di cognizione anteriormente adito, il relativo provvedimento è impugnabile con reclamo o la domanda cautelare può essere riproposta *ex art. 669-septies c.p.c.* (mentre è esclusa l'impugnabilità del provvedimento con regolamento necessario di competenza). Per l'idoneità della domanda cautelare *ante causam* a determinare gli effetti della prevenzione ai fini dell'art. 39 c.p.c. v. Cass. 24 luglio 2007, n.16328, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 849 ss., con nota di COREA, e 9 febbraio 2009, n. 3119, *ivi*, 2010, 237 ss., con nota critica di E.F. RICCI, *Il provvedimento cautelare ante causam come lampada di Aladino*.

²⁹ Per una soluzione analoga, in caso di estinzione del processo locatizio dopo l'ordinanza provvisoria di rilascio, v. Cass. 29 aprile 2004, n. 8221; 14 febbraio 1997, n. 1382; 29 marzo 1995, n. 3730. In dottrina v. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, 140; GARBAGNATI, *I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto*, Milano, 1979, 378; PROTO PISANI, *Il procedimento per convalida di sfratto*, in *Riv. trim.*, 1988, 1384; SCARSELLI, *La condanna con riserva*, Milano, 1989, 543; TRISORIO LIUZZI, *Procedimenti in materia di locazione*, voce del *Dig. disc. priv.*, sez. *civ.*, XIV, Torino, 1996, 792. *Contra*, MANDRIOLI e CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., III, 77 ed in part. nt. 57; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2015, 482 ss.; DALMOTTO, *Nuovamente in tema di «ultrattività» dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 270.

La soluzione della litispendenza, poi, non appare funzionale, tenuto conto dell'attuale formulazione dell'art. 615, 1° comma, c.p.c.: l'aver prescelto per l'opposizione a precetto lo schema dell'atto di citazione rende verosimile che il provvedimento sospensivo venga, in concreto, esaminato ad esecuzione già ampiamente iniziata. Tale difetto di coordinamento, pertanto, farebbe ancora riproporre il problema della doppia opposizione; anzi la proposizione dei due giudizi finirebbe con l'essere, come di fatto nella prassi è, legittimata: proprio perché il giudice dell'opposizione a precetto non si è ancora pronunciato sulla sospensione, pare arduo negare al debitore la possibilità di proporre anche opposizione all'esecuzione, ed ottenere così, con decreto *inaudita altera parte* o con ordinanza, il provvedimento *latamente cautelare*. Il sistema resterebbe, dunque, irragionevolmente farraginoso.

Più in generale, la scelta di consentire al giudice dell'opposizione al precetto il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo finisce, come detto, per differenziare la tutela ottenibile e, conseguentemente (sia pure con una discutibile inversione logica), a reinterpretare le due opposizioni ex art. 615 c.p.c., finendo – inevitabilmente – per differenziarle.

Forse sarebbe opportuna una modifica degli artt. 615 ss. c.p.c., secondo le seguenti direttive:

1) *reductio ad unum* delle due opposizioni ex art. 615 c.p.c., con previsione che la sospensione riguardi sempre l'esecuzione iniziata o minacciata con l'atto di precetto;

2) previsione, per il caso di opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, della sua introduzione con procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-*bis* ss. c.p.c.³⁰, con espressa menzione della possi-

³⁰ La scelta di avvalersi del procedimento sommario di cognizione consentirebbe, anche in caso di opposizione a precetto, di portare immediatamente alla cognizione del giudice il procedimento. Questi, quindi, potrebbe immediatamente pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione, attenuando, se non proprio azzerando, la possibilità che il creditore inizi l'esecuzione forzata prima del provvedimento sulla sospensione. Si segnala che, nel momento in cui si scrive, è in corso di discussione al Senato il disegno di legge delega n. 2953, già approvato dalla Camera il 10 marzo 2016, contenente la «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile». In tale testo, oltre ad una generalizzata revisione della ripartizione tra procedimenti attribuiti al Collegio e al Giudice Unico, si prevede (art.1, 2° comma, lett. a, n. 4): «collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato “rito semplificato di cognizione di primo grado”, nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro».

bilità del giudice di sospendere l'esecuzione iniziata o minacciata con decreto *inaudita altera parte* da confermare, revocare o modificare all'udienza;

3) previsione del reclamo come strumento generalizzato di controllo del provvedimento sospensivo;

4) esclusione dell'effetto estintivo dell'esecuzione eventualmente iniziata nei casi di opposizione a precetto³¹, opposizione agli atti esecutivi³², sospensione disposta per la prima volta dal giudice del reclamo³³ e in tutti i casi in cui il giudice dell'esecuzione si limiti a prendere atto dell'intervenuta sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva del titolo, disposta dal giudice dinanzi al quale questo è impugnato o opposto³⁴;

La soluzione prospettata consentirebbe di ricondurre ad unità non solo le due sospensioni, ma anche, più a monte, le due opposizioni all'esecuzione, in un modo che riteniamo, non solo più efficiente sul piano

³¹ La previsione della mancata estinzione in caso di opposizione a precetto muove dalla considerazione, già espressa in nota, che in tale ipotesi il giudizio di merito è già iniziato, sicché imporre al creditore di introdurre un nuovo giudizio di merito provocherebbe una inutile duplicazione di giudizi e uno spreco di risorse processuali. Si vuole evitare, in altri termini, che la prassi della doppia opposizione, per così dire, uscita dalla porta, rientri dalla finestra, a seguito di una interpretazione "vischiosa" della norma, che adatti il testo legislativo all'interpretazione preesistente.

³² L'esclusione dell'estinzione nel caso di opposizione agli atti muove dal rilievo che, in tale forma di opposizione, vengono in rilievo vizi meramente formali, o addirittura singoli atti di esecuzione, sicché non par ragionevole sanzionare la mancata introduzione del giudizio di merito con un provvedimento estintivo.

³³ Anche l'esclusione dell'estinzione in caso di sospensione disposta per la prima volta in sede di reclamo, già ricavabile in via interpretativa sulla base del testo attuale della norma, serve ad evitare che, a fronte di un provvedimento che abbia rigettato la sospensione, e nelle more della definizione del reclamo, il creditore sia costretto ad introdurre ugualmente il giudizio di merito, al solo fine di evitare l'estinzione. Anche in questo caso la previsione si prefigge obiettivi deflattivi.

³⁴ Quest'ultima previsione vorrebbe sgombrare il campo dal rischio, di cui si è fatto cenno *supra*, che i giudici dell'esecuzione possano fare un uso eccessivamente ampio dell'estinzione, pronunciandola anche qualora la sospensione sia stata disposta, *e.g.*, dal giudice dell'appello o dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In questo caso potrebbe, a nostro avviso, darsi luogo ad estinzione, solo qualora la sospensione fosse fondata su motivi anche in parte diversi da quelli già pronunciati in sede di inibitoria. Correlativamente sarebbe opportuna la modifica anche dell'art. 616 c.p.c., circoscrivendo espressamente la struttura *bifasica* dell'attuale opposizione ai soli casi in cui essa è introdotta con ricorso al giudice dell'esecuzione.

dell'ottimizzazione delle risorse processuali, ma anche, dal punto di vista filologico e sistematico, più corretto.

Abstract

L'autore riesamina il delicato tema della reclamabilità dell'ordinanza di sospensione *ex art. 615, 1° comma, c.p.c.* Dopo avere collocato, sul piano sistematico, la sospensione *de qua* tra i provvedimenti adottati dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo, ed avere esaminato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sul punto, conclude per la non reclamabilità della misura.

Nell'ultima parte dell'articolo, tuttavia, l'autore riesamina il fondamento della doppia opposizione (e della doppia sospensione), introdotta dalla riforma dell'art. 615 c.p.c. Dopo un'analisi storica dell'articolo, come pure delle posizioni dottrinarie e giurisprudenziali sul tema, propone di modificare gli artt. 615, 616, 624 e 625 c.p.c., per ottimizzare il sistema normativo.

The author re-examines the delicate issue of judicial claimability of the order for suspension *ex art. 615, c.I, c.p.c.* After positioning, on the systematic plan, the suspension *de qua* among the measures taken by the judicial office where the title is challenged, and examined the doctrinal and jurisprudential positions on the point, he concludes for the non – claimability of the measure.

Although, in the last part of the article, the author re-examines the fundament of the double opposition (and of the double suspension), introduced by the reform of the art. 615 c.p.c. After an historical analysis of the article as well as of the doctrinal and jurisprudential positions on the subject, he suggests to modify art. 615, 616, 624 and 625 c.p.c., to optimize and rationalize the normative system.